

VITTORIO EMANUELE II.
Re di Sardegna, di Cipro e di Gerusalemme
ECC. ECC. ECC.

Visto l'unito progetto di legge inteso a modificare le Tabelle A e B della legge del 1^o Agosto 1858, mediante l'aumento di tre ufficiali consolari di 1^a categoria, e dei fondi necessari per mantenerle a Bukarest e a Belgrado.

Ordiniamo al Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri di presentarlo e difenderlo nanti il Parlamento.

Dat Torino addi 16 Febbrajo 1859.



Registrato al ministero degli affari esteri
a Carta 319. Regg. xx1. diti Subbici.

Con Giuseppe Trofri

345

C Canova

Relazione
alla Camera dei Deputati

(Ministro dell'Estero) N° 60.

Prezione d'un Consolato Generale
a Bukarest, e di
un Consolato a Belgrado.

Concato de 18 Febb: 1899.

François
G. L. G.

Sigñori

Uffiziali

Quando fu presentata alla
Discussione del Parlamento la legge
18. Agosto 1858, relativa all'ordinamento
generale dei R.R. Consolati all'Esteri,
le sorti dei Principati Danubiani
stavano dibattendosi nel senso delle
Conférence Diplomatique di Parigi.
Parve allora inopportuno al Ministero
il contemplare nel progetto di legge i
posti di Bukarest e di Belgrado, e
designare il personale consolare che
sarebbe destinato a coprirli, giacchè era
ancora incerto se e come in favore delle
Potenze segnatarie del trattato di Parigi
e degli altri Stati d'Europa sarebbe stato
stipulato il diritto di provvedere allo
rispettivo rappresentanza diplomatica
o Consolare nei Principati Danubiani.

Ora compiuta essendo e già messa in
esecuzione la nuova costituzione
decretata alle popolazioni Rumene,
rimanendo già fin d'ora manifesto

quanto e per i politici eventi e per
gli interessi commerciali non da importante
alla Sardegna lo avere a Bukarest
ed a Belgrado un posto Consolare,
a Sonighiama di quelli degli altri
Stati malleadori delle stipulazioni
di Parigi, in già stabiliti, io vengo,
d'ordine del Re, a presentare al
Parlamento il seguente progetto di
legge, col quale si aumenta la lista
dei posti Consolari descritti nella
tabella B della legge 1^o. agosto 1858.
Dei posti di Bukarest e di Belgrado,
coll'assegno annuo di ₣ 12,000.
al titolare e di ₣ 3,000 al Vice-Console
in Bukarest, e di ₣ 10,000 al titolare
di Belgrado, e col quale parimente si
accresce la pianta del personale consolare
descritto nella tabella A della legge
predetta, di tre argenti Consolari,
di cui uno Console Generale di 1^o classe,
uno Vice-Console di 1^o classe, ed uno
Vice-Console di 2^o classe.

Il Ministero è indotto dalla
considerazione della grande importanza
del posto di Bukarest ad assegnare al
titolare il grado elerato di Console Generale,
come si risolse ad aggiungere un Ufficiale
consolare secondario con grado di Vice-Console
di 2^o classe, Dietro il calcolo che lo

stipendio fissato per simil grado
congiunto all'assegnamento indicato di
Scbra di L 1000, basti a fare al
Vice-Console predetto una posizione
conveniente.

Adma

A risparmio poi di spesa pel Consolato
di Belgrado il Ministero è nell'intendis-
mento di inviare un ufficiale consolare
col grado di Vice-Console quale
reggente dell'ufficio, ed è perciò che
chiede l'aumento in piatta semplicemente
di un Vice-Console, proponendo per
assegnamento locale quella somma
che l'esperienza ci insegni sufficiente
ai bisogni di quel posto, a cui carico
rimangono tutte le spese d'ufficio
di amansarsi.

I gravi arrenimenti s'ècessero
tutte nella Serbia, e quelli che fanno
prepararsi nei tre Principate Danubiani,
la parte che deve prendersi la Sardegna
come Stato Di nazione Latina e come
partecipe alle stipulazioni di Parigi,
l'interesse che noi dobbiamo prendere
ad ogni causa fondata sui principii
della libertà e della nazionalità,
interesse d'altronde largamente
meritato dalla condotta di quelle
popolazioni, sono altrettante considerazioni
che vi consiglieranno, o Signori ad

accogliere la proposizione contenuta
nel presente progetto di legge?

Progetto di legge.

Art. 1.

La pianta del personale consolare
di 1^a categoria stabilito dalla legge
19. Agosto 1898. nella tabella A.
viene aumentata di un Consolato
Generale di 1^a classe, e di due
Vice-Consoli, uno di 1^a classe ed
uno di 2^a classe.

Art. 2.

Di posti consolari indicati
in detta legge dalla tabella B. è
aggiunto un Consolato a Butkarett
coll'assegnamento locale
al Consolato di £ 12,000
al Vice-Consolato di £ 1,000
ed un Consolato a Belgrado
coll'assegnamento locale
al Consolato di £ 10,000.

Pella

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei Deputati

**MICHELINI G. B., SOLAROLI, REVEL-GENOVA, MONTAGNINI,
CAVOUR G., BENINTENDI, MINOGLIO**

sul progetto di legge presentato dal Ministro degli Affari Esteri
nella tornata del 15 febbraio 1859

**Erezione d'un Consolato Generale a Bukarest, e di un Consolato
a Belgrado.**

Tornata del 29 febbraio 1859.

SIGNORI;

Alla proposta stata fatta l'anno scorso dal Ministero di una nuova legge organica dei Consolati, andava pure unita una tabella (A) designativa dei luoghi cui il Governo del Re intendeva di spedire agenti consolari stipendiati dallo Stato.

In detta tabella non figurano né Bukarest, né Belgrado; perchè, come ci avverte il Ministero, allora non potevasi prevedere qual esito avrebbe sortito la questione dei Principati Danubiani, le cui sorti stavano dibattendosi nel seno delle conferenze diplomatiche di Parigi.

Intanto noi siamo rimasti colà senza rappresentanti, noi, che pur ci avevamo interesse; dappoichè le nostre armi si erano unite a quelle di due potenti nazioni cristiane in aiuto dell'ottomano impero, e il trattato della pace è stato concluso a Parigi col nostro intervento.

Senza voler fare appunti al Ministero di siffatto ritardo, dobbiamo essere ben lieti che ora intenda di non frapporre indugio.

Spedire nei Principati Danubiani un agente straordinario diplomatico, come sarebbe stato desiderio espresso in qualche ufficio della Camera, ripugnerebbe agli usi internazionali, trattandosi di Governi soggetti al protettorato di un altro; e presso di simili Governi, come, p. e., quelli di Tunisi, ed Egitto, le potenze solgono limitarsi ad inviare degli agenti

(A) V. T. 17/1/1859.

(40-A)

consolari. In tale forma, diffatti, sono nei Principati Danubiani rappresentate la Francia, l'Inghilterra, la Russia, l'Austria, la Prussia ed altre potenze.

Si è pure espressa in qualche ufficio l'idea di provvedere nelle attuali contingenze, le quali concordemente vennero negli uffizi riconosciute meritevoli di seria attenzione, in modo provvisorio; ma, o signori, la provvisorietà semerebbe presso quelle popolazioni il pregio che, senza dubbio, sono disposte ad accordare alla nostra amichevole dimostrazione.

Ed i Consolati, o signori, si sogliono stabilire per favorire il commercio dove già si pratica; per agevolarne l'introduzione dove può incominciare; per istringere all'uopo relazioni di amicizia là dove trovasi il tornaconto. Essendosi resa libera la navigazione del Danubio, ragioni di commercio, di assistenza de' nostri nazionali colà pure ci chiamano, non disgiuntamente dalle considerazioni politiche.

Ricordiamo che, allorquando noi siamo accorsi ad unire le nostre armi con quelle di Francia e d'Inghilterra in aiuto, come si è dianzi avvertito, della Sublime Porta, il cui sovrano avea dato non dubbie prove d'illuminato affetto ai suoi sud-siditi cristiani col benefico Hatti-humaium, erasi dagli alleati della Porta proclamato il ripudio di ogni mira d'ingrandimento, mentre proclamavasi la loro simpatia verso le cristiane popolazioni soggette al dominio della medesima.

Entrando la Turchia nel gran concerto europeo, doveva oramai trattare i cristiani con quelle norme di giustizia e di equità, le quali formano la base del diritto pubblico dei popoli civili. Tanto più quindi le provincie cristiane non amministrate direttamente dalla Porta, ma solo ad essa unite con vincoli di soggezione feudale, vedevano riconosciuta e garantita la loro interna autonomia. A ciò si provvide col trattato di Parigi; onde rimane oramai chiaro che quelle provincie hanno diritto di goderne, quantunque soggette alla supremazia della Porta ottomana.

Ora noi, dopo i recenti rivolgimenti operatisi colà nelle vie legali, con mirabile accordo di amor patrio e di senno politico, nello stabilire nuove e più intime relazioni colle provincie rumene e serbe, tenderemo loro una mano amichevole, augurando ad esse ogni prosperità, e specialmente un regolare e progressivo sviluppo delle libere e nazionali istituzioni.

Entrambe le popolazioni sono strette a noi dalla fraternità che deriva dai principii comuni dell'incivilimento cristiano: i Rumeni ancora di più: siccome quelli, che per origine appartenendo alla schiatta latina, hanno con noi particolare attinenza di sangue, ed una comune eredità di affetti e di memorie.

Quindi la vostra Commissione, o signori, proponendovi l'adozione di questo disegno di legge, vi invita a mandare con ciò un fraterno saluto a quelle valorose popolazioni.

MONTAGNINI, relatore.

~~PROGETTO DEL MINISTERO~~

~~PROGETTO DELLA COMMISSIONE~~

Art. 1.

La pianta del personale consolare di prima categoria stabilito dalla legge 15 agosto 1888 nella tabella A viene aumentata di un console generale di prima classe, e di due vice-consoli, uno di prima classe ed uno di seconda classe.

Art. 2.

Ai posti consolari indicati in detta legge dalla tabella B è aggiunto un consolato a Bukarest coll'assegnamento locale
al console di L. 12,000
al vice-console di 4,000
ed un consolato a Belgrado coll'assegnamento locale
al console di L. 10,000

Art. 1.

Identico al qui contro

Art. 2.

Identico al qui contro

Approvato nella Sessantina del 4. Marzo 1899.

F. C. M. S.